

Pubblicato il 02/01/2017

N. 00002/2017 REG.PROV.COLL.
N. 00348/2016 REG.RIC.

 logo

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 348 del 2016, proposto da:
Alidaunia S.r.l. in proprio e quale Capogruppo Mandataria della
Costituenda Ati con Elilombarda S.r.l., in persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco
Vecchione C.F. VCCFNC68A11F839N, con domicilio eletto presso
Francesco Camerini in L'Aquila, via Garibaldi,62;

contro

Asl - Pescara, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata
e difesa dall'avvocato Andrea Modesti C.F. MDSNDR61C19G438U,
con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. Abruzzo in L'Aquila,
via Salaria Antica Est N.27;

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante p.t.,
rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato, domiciliata in L'Aquila, Complesso Monumentale S.
Domenico;

nei confronti di

Inaer Aviation Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Filippo Martinez C.F. MRTFPP69R10G273B, Davide Moscuza , con domicilio eletto presso Valentino Venta in L'Aquila, viale della Croce Rossa 237/E; Elitaliana S.p.A. non costituita in giudizio;

per l'annullamento

- della delibera n.606 del 30.6.2016 con la quale il direttore generale della azienda Usl di Pescara ha aggiudicato in via definitiva alla società Inaer Aviation Italia s.p.a l'appalto indetto con delibera n. 911/2015, avente ad oggetto "procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del d.lgs 163/2006, per l'affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (hems), eliambulanza (haa), ricerca e soccorso in montagna (hsar), per la regione abruzzo";
- della determinazione dirigenziale 23 maggio 2016, n. 385/A.B.S. con la quale la stazione appaltante ha nominato i membri della commissione di gara;
- degli atti e verbali di gara;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Asl – Pescara, della Regione Abruzzo e di Inaer Aviation Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2016 la dott.ssa Paola Anna Gemma Di Cesare e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1-Con ricorso notificato in data 29 luglio 2016 e depositato il successivo 3 agosto 2016 Alidaunia s.r.l. (d'ora in avanti Alidaunia), in proprio e quale capogruppo mandataria della costituenda ATI con la mandante società Edilombarda s.r.l., ha chiesto l'annullamento della delibera 30 giugno 2016, n.606, con la quale l'Azienda unità sanitaria locale di Pescara ha disposto l'aggiudicazione definitiva alla società Inaer Aviation Italia s.p.a. dell'appalto, mediante procedura aperta, per l'affidamento del servizio medico con elicotteri per operazioni di emergenza (HEMS), eliambulanza (HAA), ricerca e soccorso in montagna (HSAR) per la Regione Abruzzo.

La ricorrente, classificatasi al terzo posto della graduatoria (punti 83,44/100), dopo Elitaliana s.p.a (punti 85,58) e Inaer Aviation Italia s.p.a. (punti 96,74), deduce l'illegittima composizione della commissione giudicatrice e l'illegittimità della procedura di valutazione delle offerte tecniche delle ditte concorrenti, al dichiarato fine di ottenere l' "annullamento integrale della gara e in via meramente subordinata una nuova valutazione dei progetti da parte di una commissione in diversa composizione".

2.- Per resistere al ricorso si è costituita, con memoria di stile, la Regione Abruzzo e si sono costituite, altresì, l'Azienda sanitaria locale di Pescara e la controinteressata Inaer Aviation Italia s.p.a., eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso nel merito.

3.- All'udienza pubblica del 21 dicembre 2017 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

4.- In via preliminare, vanno affrontate le eccezioni di inammissibilità del ricorso proposte dalla A.s.l. di Pescara.

4.1.- La prima eccezione, con la quale è dedotta la carenza di interesse della ricorrente, in quanto classificatasi al terzo posto, non è condivisibile.

Con riferimento all'impugnazione dell'atto di nomina della commissione aggiudicatrice, la ricorrente intende tutelare l'interesse strumentale alla riedizione integrale della procedura di gara, che determinerebbe la riedizione di tutti gli atti della procedura con una rinnovata valutazione delle offerte da parte di una commissione in diversa composizione.

4.2.- Con la seconda eccezione è dedotto il difetto di legittimazione passiva della A.s.l., in quanto l'Azienda sanitaria ha adottato gli atti impugnati, quale ente delegato dalla Regione Abruzzo, sicché la decisione giurisdizionale sarebbe destinata a provocare effetti nella sfera non della A.s.l. di Pescara, ma della Regione Abruzzo, la quale sarebbe l'unico soggetto legittimato passivo.

L'eccezione non merita condivisione.

Ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a., qualora sia proposta, come nel caso di specie, azione di annullamento, "il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione che ha emesso l'atto impugnato..." e, qualora sia proposta azione di condanna, "il ricorso è notificato altresì agli eventuali beneficiari dell'atto illegittimo, ai sensi dell'articolo 102 del codice di procedura civile; altrimenti il giudice provvede ai sensi dell'articolo 49".

Ne deriva la legittimazione passiva della A.s.l. di Pescara, quale pubblica amministrazione che ha adottato gli atti impugnati: la delibera 30 giugno 2016, n.606 di aggiudicazione definitiva; la

determinazione dirigenziale n. 385/A.B.S. del 23.5.2016, di nomina della commissione giudicatrice.

Peraltro, avendo proposto anche domanda di condanna al risarcimento dei danni, la ricorrente ha ritualmente evocato in giudizio anche la Regione Abruzzo.

4.3.- Con la terza eccezione preliminare la A.s.l. afferma l' incompetenza del T.a.r. L'Aquila e la competenza funzionale inderogabile della sede staccata di Pescara.

L'eccezione è priva di pregio.

Ai sensi dell'art. 13 del c.p.a., espressamente richiamato dall'art. 47 c.p.a. gli effetti degli atti impugnati non sono limitati nell'ambito circoscrizionale della sezione staccata di Pescara, ma si estendono a tutto il territorio regionale.

Ciò si desume dall'art. II.1.2 del bando di gara, che individua la Regione Abruzzo, quale "luogo principale di prestazione dei servizi". Ne deriva la ritualità del deposito del ricorso presso la sede del T.a.r. capoluogo di Regione.

5.- Con il primo motivo di ricorso Alidaunia deduce l'illegittima composizione della commissione giudicatrice, in quanto la nomina dei due commissari esterni diversi dal presidente sarebbe stata effettuata in violazione dell'art. 84, comma 8, del d.lgs 163/2006, trattandosi di militari in stato in quiescenza, scelti in evidente insufficienza di motivazione, in via del tutto "fiduciaria", al di fuori delle categorie previste dalla norma, che consente di scegliere i membri esterni o tra i "funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici" o tra i "professionisti" con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali inclusi in un apposito

elenco o tra i “professori universitari di ruolo” scelti dall’apposito elenco.

5.1.- Il motivo è infondato.

In disparte la previsione- non applicabile *ratione temporis*- di cui al punto 2.7 delle linee guida Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (“Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”), secondo le quali “il personale in quiescenza può essere iscritto all’Albo dei commissari di gara”, nella fattispecie è dirimente la circostanza che entrambi i militari non avevano raggiunto il limite di età previsto dall’art. 1009 del codice dell’ordinamento militare di cui al D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, (73 anni se generale o ammiraglio, 70 anni se ufficiale superiore o inferiore) per essere collocati in congedo assoluto e quindi, al momento della loro nomina quali commissari, erano da considerarsi ancora in rapporto di soggezione con le Amministrazioni militari di appartenenza.

Difatti, a norma dell’art. 880, comma 6, del D.Lgs. 15/03/2010, n. 66, solo <<i>militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale<<>>, con la conseguenza che i militari non collocati in congedo assoluto, sono da considerarsi ancora appartenenti alle forze armate, tant’è che a norma dell’art.791 del medesimo decreto legislativo <<gli ufficiali dell’ausiliaria, gli ufficiali di complemento, gli ufficiali della riserva nonché quelli della riserva di complemento sono rispettivamente iscritti in ruoli corrispondenti a quelli del servizio permanente>>.

Non risulta pertanto violato il disposto dell'art. 84, comma 8, del d.lgs 163 del 2006, che prevede che i membri esterni della commissione sono "scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'art. 3, comma 25" del medesimo decreto legislativo.

6.- Con il secondo motivo di ricorso la terza graduata deduce la violazione dei principi di trasparenza e buon andamento, oltre che dell'art. 78 del d.lgs n.163/2006, avendo la Commissione omesso di verbalizzare le singole sedute di gara e quindi di dare conto delle attività svolte nelle singole sedute.

6.1.- La censura è priva di pregio.

Il Collegio, pur non negando che un simile modus operandi non risponde alla migliore prassi amministrativa, deve tuttavia rilevare che tale inappropriata verbalizzazione non ha inciso sulla legittimità della procedura.

L'art. 78 del d.lgs n.163 del 2006 non prevede né la necessità, né l'obbligatorietà della verbalizzazione analitica di ogni singola seduta, ma si limita a prevedere che le stazioni appaltanti devono provvedere alla redazione del verbale.

Al riguardo, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che il principio di analiticità e tempestività della verbalizzazione non può significare anche contestualità di esternalizzazione dell'attività svolta dalla commissione. Se, da un lato, la verbalizzazione consiste nella redazione di un documento che riassume taluni fatti accaduti, ciò non significa che, al termine di ogni seduta, esso debba essere redatto, approvato e indi sottoscritto. In sintesi, la giurisprudenza, con orientamento condiviso dal Collegio, ritiene che, sebbene la confezione di separati atti, ossia, un verbale per ciascuna seduta, sia il

metodo da preferire, in mancanza di norme, anche della *lex specialis*, che prescrivano la documentazione distinta di ogni riunione, nulla impedisce ad una commissione di gara di redigere un unico verbale di tutte o di parte delle operazioni compiute, ancorché relativo a più giornate. Tuttavia, la verbalizzazione successiva allo svolgersi delle sedute è ammessa purché sopravvenga in tempi idonei ad evitare l'insorgenza di errori od omissioni nella ricostruzione sia dei fatti che dell'iter valutativo percorso dalla Commissione (ex multis: Cons. Stato, sez. V, 2.9.2005, n. 4463; T.A.R. Lombardia Brescia Sez. II, 28-09-2011, n. 1332).

Nella specie, è avvenuto che: le operazioni delle sedute dei giorni 25, 26 e 27 maggio 2016 sono state tempestivamente riportate nel verbale n. 1 del 27 maggio 2016; le sedute dei giorni 7, 8, 9, 10 giugno 2016 sono state riportate cumulativamente nel verbale n.2 del 10 giugno 2016; le sedute dei giorni 21 e 22 giugno 2016 sono riportate nel verbale n.3 del 22 giugno 2016. La verbalizzazione successiva delle sedute, dunque, è avvenuta rispettivamente entro 2 giorni, 3 giorni e 1 giorno e quindi entro un termine ragionevolmente breve, idoneo a evitare gli effetti negativi della naturale tendenza alla dispersione degli elementi informativi con il passare del tempo.

6.2.- Sotto un diverso profilo, la ricorrente deduce che, pur volendo ammettere la possibilità della verbalizzazione differita rispetto allo svolgimento delle relative attività, resta fermo l'obbligo di dare conto con precisione di quanto avvenuto nelle precedenti sedute. Ciò non sarebbe avvenuto nel caso di specie, ove la commissione si sarebbe limitata a dare conto di quanto avvenuto nell'ultima seduta, mentre "nulla" sarebbe stato riferito della attività svolte nelle precedenti sedute.

La censura è infondata sia in punto di diritto che in punto di fatto.

6.2.1.- In punto di diritto, va evidenziato che il verbale, in quanto espressione di una sequenza storica di accadimenti, è soltanto un documento che attesta il contenuto della volontà collegiale e non va confuso con i comportamenti e le decisioni assunte nello svolgimento di una seduta, sicché la mancata e pedissequa indicazione, in ciascun verbale, di ogni operazione non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in assenza di violazione di norme o di disposizioni della *lex specialis*.

In punto di fatto, dall'esame dei verbali non risulta che la commissione abbia omesso la verbalizzazione delle operazioni svolte nelle sedute precedenti.

Nel verbale n.1 del 27 maggio, quanto alle sedute dei giorni immediatamente precedenti, si attestano i seguenti accadimenti: <<il giorno 25 maggio 2016 alle ore 9,00, presso la sede dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Pescara si riunisce, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice...per l'attribuzione dei punteggi delle offerte tecniche ammesse alla gara al fine di determinare, dopo che saranno attribuiti in altra seduta pubblica i punteggi alle offerte economiche, l'offerta economicamente più vantaggiosa...La Commissione giudicatrice procede all'esame dei plichi contraddistinti dalla lettera "B" e alla valutazione del loro contenuto (documentazione tecnica) nell'ordine risultante dal verbale della predetta seduta pubblica del 12 maggio 2016...La commissione predispone un piano di organizzazione del lavoro di esame tecnico-analitico della documentazione da parte dei singoli componenti, fermo restando la collegialità delle valutazioni finali e delle

conseguenti decisioni. Le operazioni proseguono sino alle 18.30; tutta la documentazione viene conservata al RUP per la conservazione>>;<<il giorno 26 maggio 2016, alle ore 9,00, la documentazione viene prelevata presso il RUP dalla commissione per il proseguimento delle attività di analisi e verifica sino alle ore 19,00>>.

Anche il verbale n. 2 del 10 giugno 2016 non omette di indicare le attività svolte i giorni precedenti, attestando:<<il giorno 7 giugno 2016 alle ore 9,00 presso la sede dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Pescara si riunisce, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice>>, che <<...riprende l'esame della documentazione tecnica prodotta dai singoli concorrenti, interrotta il giorno 27 maggio, ne analizza e valuta i contenuti nonché la conformità al capitolato speciale di appalto. Le operazioni vengono sospese alle 18.30 e tutta la documentazione viene consegnata al RUP per la conservazione>>; <<il giorno 8 giugno 2016 alle ore 9,00 i componenti della commissione prelevano la documentazione presso il R.U.P. e proseguono nell'attività di analisi e verifica sino alle ore 18.00. Al termine attività tutta la documentazione viene consegnata al RUP per la conservazione>>; <<il giorno 9 giugno 2016 alle ore 9,00 i componenti della commissione prelevano la documentazione presso il R.U.P. e proseguono nell'attività di analisi e verifica sino alle 18.45. Al termine attività tutta la documentazione viene consegnata al R.U.P. per la conservazione>>.

Nessuna omissione di verbalizzazione si riscontra, infine, con riferimento alla seduta del 21 giugno 2016, atteso che il verbale n. 3 del 22 giugno attesta che: << il giorno 25 maggio 2016 alle ore 9,00, presso la sede dell'Azienda sanitaria locale della Provincia di Pescara

si riunisce, in seduta riservata, la Commissione giudicatrice...La commissione riprende e prosegue l'esame della documentazione tecnica prodotta dai singoli concorrenti, interrotta il giorno 10 giugno, ne analizza e valuta i contenuti, nonché la conformità al capitolato speciale di appalto. Le operazioni vengono sospese alle ore 19 e tutta la documentazione viene consegnata al R.U.P. per la conservazione>>.

Alla luce delle considerazioni svolte, nonché delle trascrizioni dei verbali sopra riportate risulta destituito di ogni fondamento l'assunto di parte ricorrente in ordine all' omessa verbalizzazione della attività svolte dalla commissione di gara, quale vizio idoneo ad inficiare e quindi a travolgere tutti gli atti della procedura concorsuale.

Né il richiamato parere Anac n. 217 del 18 dicembre 2013 giova a sostenere la tesi di parte ricorrente, poiché il parere è reso con riferimento ad un'ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui la commissione aveva completamente omesso di dare conto nel verbale delle ragioni che avevano indotto la commissione a non escludere dalla procedura un'impresa, benché la sua offerta fosse stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto dalla lex specialis e con modalità tali da minare il principio di segretezza dell'offerta (la documentazione amministrativa e l'offerta economica erano state inserite in due buste, entrambe contraddistinte con la lettera "B – Offerta Economica").

7.- Con il terzo motivo di ricorso Alidaunia deduce che la commissione:

a) in violazione del principio di trasparenza e dell'obbligo di motivazione non avrebbe dato conto, nei verbali di gara, dei criteri di valutazione impiegati per la valutazione delle offerte tecniche

presentate dalle ditte concorrenti; ciò sarebbe desumibile dalla lettura dei verbali di gara, ove i punteggi non sarebbero stati esplicitati, ma si ricaverebbero ex post soltanto dalle tabelle allegare a ciascuno di essi; la commissione, dunque, avrebbe espresso un giudizio comparativo sbilanciato in favore dei Inaer Aviation s.p.a. ed espresso con motivazione generica;

b) non avrebbe riportato i punteggi numerici nei verbali;

c) sarebbe stato violato il principio di collegialità delle valutazioni della commissione e ciò si ricaverebbe dalla lettura del verbale n.1, ove si fa riferimento ad un “piano di organizzazione del lavoro di esame tecnico-organizzativo della documentazione da parte dei singoli componenti” della commissione.

Le censure non meritano accoglimento.

7.1.- Con riferimento al primo profilo di censura, la giurisprudenza amministrativa è concorde nel ritenere che, nelle gare pubbliche da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'obbligo di motivazione, nella valutazione delle offerte, può essere assolto dalla stazione appaltante mediante l'attribuzione di giudizi in forma numerica, purché i criteri di valutazione siano preventivamente indicati dal bando in termini specifici e consentano di ricostruirne l'iter decisionale. In altri termini, l'attribuzione dei punteggi in forma soltanto numerica è consentita solo quando siano stati predeterminati i sub-criteri, entro i quali ripartire le valutazioni tecniche con i relativi sub-punteggi, in modo da delimitare il giudizio discrezionale della commissione di gara nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere così percepibile l'iter logico seguito nel giudicare le singole offerte, essendo altrimenti necessaria una puntuale motivazione dei sub-punteggi e dei punteggi finali attribuiti

(ex multis: T.A.R. Torino, Piemonte, sez. II 15 novembre 2013 n. 1207; T.A.R. Genova, Liguria, sez. II 18 ottobre 2013 n. 1242).

Nella specie, il capitolato speciale, all'art. 2, disciplinava dettagliatamente gli elementi di valutazione e i criteri di valutazione. Dopo aver previsto l'attribuzione del punteggio massimo di 80 punti all'offerta tecnica, tale punteggio era disarticolato, attraverso l'assegnazione di un massimo di 39 punti per l'elemento di valutazione "A" "caratteristiche degli elicotteri offerti", di un massimo di 39 punti per l'elemento di valutazione "B" "componente operativa/organizzativa del servizio", di un massimo di 2 punti per l'elemento di valutazione "C" "migliorie senza alcun onere per l'amministrazione".

Il capitolato poi, per gli elicotteri proposti per le due basi operative di L'Aquila e Pescara e per l'elicottero sostitutivo, stabiliva dettagliatamente 13 criteri di valutazione per ciascuno dei quali era stabilito un differente valore percentuale, che, applicato al punteggio massimo prestabilito per ciascun sub-elemento di valutazione, avrebbe determinato il punteggio numerico. Ad ulteriore specificazione, per quattro criteri di valutazione ("data di prima immatricolazione", "basi di certificazione", "avionica", "dotazioni/equipaggiamenti") erano previsti ulteriori sub criteri e sub parametri percentuali di determinazione del punteggio numerico. I sub punteggi relativi all'elemento di valutazione A ("caratteristiche degli elicotteri") erano fissi e predeterminati e la commissione era tenuta ad applicarli in modo automatico.

Per l'elemento di valutazione "B" "componente operativa/organizzativa del servizio", il capitolato prevedeva 10 dettagliati criteri di valutazione descritti in maniera estremamente

analitica, con la predeterminazione, per ciascuno di tali criteri, di un valore percentuale attribuibile entro il limite massimo predeterminato di 39 punti. Ad ulteriore specificazione, per ciascuno dei criteri di valutazione “trasporto di materiale pericoloso”, “sistema di visione notturna”, “operazioni PBN” erano previsti ulteriori tre sub criteri con i rispettivi sub coefficienti percentuali.

Solo con riferimento ad alcuni specifici ed indicati criteri e sub criteri di valutazione (relativi agli elementi di valutazione B “componente operativa/organizzativa del servizio” (voci 1.a, 1.b, 1.c, 2,3,4, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e, 5.f, 6, 7 e C (“migliorie senza alcun onere per l'amministrazione”), il capitolato consentiva alla commissione un margine di valutazione discrezionale, da esplicitarsi, però, entro la dettagliata scala di valutazione fissata dallo stesso capitolato, graduata da 0 a 1, con la previsione di: 0 punti “in caso di mancanza di documentazione necessaria per la valutazione del parametro”; 0,25 punti “in relazione ad un giudizio espresso dalla commissione sul parametro considerato insufficiente”; 0,60 in relazione ad un giudizio su un parametro considerato “sufficiente”; 0,75 punti, in relazione ad un giudizio espresso dalla commissione sul parametro considerato “buono”; 0,85 punti in relazione ad un parametro considerato “ottimo”, 0,9 punti in relazione ad un parametro giudicato “ottimo”, 1 in relazione ad un parametro considerato “eccellente”.

Da quanto sopra si evince che la precisa e analitica predeterminazione dei criteri di valutazione nella lex specialis consentiva di ricostruire, attraverso il punteggio numerico attribuito dalla commissione, l'iter logico seguito nelle valutazioni effettuate, con la conseguenza che non era necessaria l'ulteriore esplicitazione verbale dei punteggi attribuiti, i quali, giova sottolinearlo,

costituivano il frutto dell'applicazione dei rigidi e matematici criteri di attribuzione del punteggio e di calcolo (il capitolato recepiva, quale metodo di calcolo per l'attribuzione del punteggio, quello previsto all'allegato P del D.P.R. 05/10/2010, n. 207, punto II/a/4) fissati nella *lex specialis*.

Ne deriva l'infondatezza dei dedotti vizi di difetto di motivazione e di istruttoria in cui sarebbe incorsa la Commissione in fase di attribuzione dei punteggi.

7.1.1.- A ciò va aggiunto che, in ogni caso, la mancata dimostrazione da parte della ricorrente della c.d. "prova di resistenza" ovvero che la rigida attribuzione dei punteggi previsti nel capitolato sia per l'offerta tecnica che per l'offerta economica avrebbe determinato l'attribuzione ad Elidaunia di un punteggio complessivo tale da sopravanzare sia la seconda sia la prima classificata e quindi di aggiudicarsi la gara, rende inammissibili, per difetto di interesse, le minuziose censure mosse con il terzo ed il quarto motivo di ricorso e con le quali la ricorrente tenta, peraltro, di dimostrare che la commissione "in un settore in cui tutti i competitor sono sostanzialmente sullo stesso piano tecnico" avrebbe immotivatamente ed irragionevolmente privilegiato Inaer Aviation s.p.a., solo in quanto era l'impresa maggiore sul mercato.

7.2.- Non ha peraltro alcuna rilevanza la circostanza che i punteggi numerici erano riportati nelle tabelle allegate ai verbali, in quanto tali tabelle risultano sottoscritte dai membri della commissione e fanno parte integrante degli stessi verbali.

7.3.- La censura relativa alla violazione del principio di collegialità, oltre che inammissibile, in quanto formulata in termini ipotetici e probabilistici, è infondata, atteso che l'indizio dal quale la ricorrente

ricava tale presunzione sarebbe costituito dalla frase, estrapolata dal suo contesto, contenuta nel verbale n. 1, nel quale, la commissione non attesta soltanto, come prospettato dalla ricorrente, “di predisporre, per l’esame delle offerte, un piano di organizzazione del lavoro, ma, subito dopo aggiunge: “fermo restando la collegialità delle valutazioni finali e delle conseguenti decisioni”.

8.- Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce che la stazione appaltante, in violazione del principio di concorrenza e dell’art. 2, commi 1 e 1 bis del d.lgs n. 163 del 2006 avrebbe attribuito i punteggi in virtù di elementi soggettivi”, quali le dimensioni e il numero di dipendenti dell’impresa, di aeromobili di flotta, la pregressa esperienza maturata nel territorio, le certificazioni possedute, operando una illegittima commistione tra i criteri di partecipazione e gli elementi di valutazione.

8.1.- Il motivo, come già anticipato, è inammissibile per difetto di interesse.

La ricorrente non fornisce la prova di resistenza ovvero non dimostra che, in applicazione dei punteggi stabiliti nel capitolato per ciascun criterio e sub criterio di valutazione, la sua offerta tecnica avrebbe raggiunto un punteggio tale che, sommato a quello conseguito per l’offerta economica, avrebbe determinato la sua collocazione nella prima posizione della graduatoria.

E comunque, fermo restando la inammissibilità del motivo di ricorso, le doglianze di parte ricorrente sono riconducibili a criteri di valutazione fissati nella lex specialis che rendono infondata ogni censura di arbitraria valutazione della commissione, intesa a preferire l’impresa più forte sul mercato. Era il capitolato speciale, non impugnato, che prevedeva, ad esempio, nell’ambito della valutazione

della “componente operativa/organizzativa”, a determinare, quali criteri di valutazione l’“efficacia” della gestione manutentiva degli elicotteri, <<l’efficacia ed affidabilità dell’organizzazione volativa (desunta da un dettagliato schema di impiego con identificazione dell’organico del personale dedicato...)>>, “l’esperienza del personale per tutta la durata del contratto”, disarticolando, peraltro, tale ultimo criterio in ulteriori tre sub criteri.

9.- Con il quinto motivo di ricorso è dedotta l’illegittimità dell’intera procedura di gara per l’omessa indicazione, nei verbali, delle modalità di secretazione dei plichi contenenti le offerte delle ditte concorrenti. Il motivo è infondato.

Al riguardo, giova richiamare l’orientamento, condiviso dal Collegio ed ispirato ad un criterio sostanzialistico, espresso dall’ Adunanza plenaria del Consiglio di Stato 03 febbraio 2014 n. 8, la quale ha affermato i seguenti principi:

a) <<la mancata e pedissequa indicazione in ciascun verbale delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi non può tradursi, con carattere di automatismo, in effetto viziante della procedura concorsuale, in tal modo implicitamente collegando all’insufficienza della verbalizzazione il pregiudizio alla segretezza ed all’integrità delle offerte; ciò anche in ossequio al principio di conservazione dei valori giuridici, il quale porta ad escludere che l’atto deliberativo possa essere viziato per incompletezza dell’atto descrittivo delle operazioni materiali, tecniche ed intellettive ad esso preordinate, salvo i casi in cui puntuali regole dettate dall’Amministrazione aggiudicatrice indichino il contenuto essenziale del verbale; di conseguenza, ogni contestazione del concorrente, volta ad ipotizzare una possibile manomissione o esposizione a manomissione dei plichi, idonea ad

introdurre vulnus alla regolarità del procedimento di selezione del contraente, non può trovare sostegno nel solo dato formale delle indicazioni che si rinvencono nel verbale redatto per ogni adunanza della commissione preposta all'esame delle offerte, ma deve essere suffragata da circostanze ed elementi che, su un piano di effettività e di efficienza causale, abbiano inciso sulla commissione di gara>>.

b) può configurarsi un vizio invalidante dell'intera procedura “qualora sia positivamente provato, o quanto meno vi siano seri indizi, che le carte siano state manipolate negli intervalli fra un'operazione e l'altra”.

In applicazione dei suindicati principi, nella specie, la ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a dimostrare che via sia stata la manomissione dei plichi. Ne deriva che il vizio della procedura consistente nella mancata indicazione, nei verbali, delle operazioni finalizzate alla custodia dei plichi, non è idoneo a viziare e quindi a determinare l'annullamento di tutti gli atti della procedura.

In ogni caso, il motivo è infondato in punto di fatto.

Dalla lettura del verbale della seduta pubblica del 12 maggio 2016 relativo alla apertura dei plichi contenenti le offerte presentate dai concorrenti, la commissione attesta che “i plichi delle offerte economiche delle ditte ammesse vengono inseriti in un plico maggiore, il quale viene chiuso, sottoscritto su ciascun lembo di chiusura da tutti i rappresentanti delle ditte presenti alla seduta, sigillato su detti lembi di chiusura e riposto pubblicamente all'interno dell'armadio chiuso a chiave nella stanza del direttore della UOC ABS e la cui chiave sarà da questi esclusivamente detenuta e custodita”.

10.- Con il sesto motivo di ricorso è dedotta la violazione del principio di pubblicità e trasparenza perché l' apertura dei plichi contenenti le offerte tecniche sarebbe avvenuta in seduta riservata, anziché in seduta pubblica.

10.1.- La censura è palesemente infondata.

Dalla lettura del verbale del 12 maggio 2016, che fa piena prova fino a querela di falso, è attestato che nella "seduta pubblica" si è proceduto "all'apertura delle offerte tecniche al limitato fine di: constatarne la consistenza; siglarne il contenuto, relativamente ai fascicoli ed ai singoli fogli, se sciolti".

11.- Con il settimo motivo di ricorso Alidaunia deduce la violazione degli articoli 86, 87, 88 del d.lgs 163 del 2006 e dei principi desumibili dall'art. 97 Cost. a causa dell'omessa verifica dell'anomalia delle offerte presentate dalla prima e dalla seconda classificata che avevano presentato un notevole ribasso a suo dire inconciliabile con la ritenuta superiorità delle loro offerte tecniche, che sarebbe ingiustificabile se rapportato all'elevato numero e all'elevata qualità curriculare del personale offerto per l'espletamento del servizio.

11.1.- Il motivo è privo di pregio.

Innanzitutto la censura è inammissibile per carenza di interesse, in quanto il suo eventuale accoglimento non comporterebbe l'automatica esclusione delle prime due classificate, ma comporterebbe semmai l'attivazione del sub procedimento di verifica delle offerte che superano la soglia di anomalia, con l'obbligo della stazione appaltante di valutare le giustificazioni fornite dalle imprese le cui offerte sono sospettate di anomali e di ritenere, alle luce del contraddittorio instaurato, la congruità e complessiva affidabilità dell'offerta.

Peraltro, la ricorrente si limita genericamente a sostenere che le offerte delle prime due classificate avrebbero dovuto essere escluse, senza però specificare ulteriormente tale doglianza e dimostrare la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 86, commi 2 e 3 del d.lgs 163 del 2006 per l'attivazione del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, negli appalti da aggiudicarsi, come in questo caso, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

La ricorrente, infatti, non dimostra né che in relazione alle offerte della prima e della seconda classificata sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sarebbero stati “entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.

Né indica sulla base di quali elementi specifici la stazione appaltante avrebbe dovuto considerare anormalmente basse le offerte delle prime due classificate.

12.- In conclusione, il ricorso non merita accoglimento.

13.- Infine, non può essere accolta l'istanza ex art. 89 c.p.c. formulata dalla controinteressata, che chiede la cancellazione di frasi sconvenienti ed offensive contenute nel quarto motivo di ricorso, poiché le affermazioni di parte ricorrente non rivelano un intento offensivo, ma costituiscono lo strumento per tentare di scardinare il giudizio positivo della commissione in ordine alla superiorità dell'offerta tecnica di Inaer Aviation Italia s.p.a..

Secondo la condivisibile giurisprudenza, infatti, non sussistono i presupposti contemplati dall'art. 89 c.p.c. quando le espressioni usate negli scritti difensivi non siano dettate da un passionale ed incompsto intento dispregiativo e non rivelino perciò un intento

offensivo nei confronti della controparte, ma, conservando pur sempre un rapporto, anche indiretto, con la materia controversa, senza esorbitare dalle esigenze difensive, siano preordinate a dimostrare, attraverso una valutazione negativa del comportamento dell'avversario, la scarsa attendibilità delle sue affermazioni (ex multis: Cassazione civile sez. II 31 agosto 2015 n. 17325; T.A.R. Bari, Puglia, sez. III 03 dicembre 2015 n. 1591).

14.- Le spese di lite, regolamentate secondo l'ordinario criterio della soccombenza, sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate nella somma complessiva di Euro 8.000,00 (ottomila/00), di cui euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore dell'Azienda unità sanitaria locale di Pescara ed euro 4.000,00 (quattromila/00) in favore della controinteressata Inaer Aviation Italia S.p.A., oltre oneri e accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 21 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Antonio Amicuzzi, Presidente

Maria Abbruzzese, Consigliere

Paola Anna Gemma Di Cesare, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Anna Gemma Di Cesare

IL PRESIDENTE
Antonio Amicuzzi

IL SEGRETARIO